



Bruxelles, 24 luglio 2015
(OR. en)

11206/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0156 (NLE)**

**WTO 157
SERVICES 25
COMER 104**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	23 luglio 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 356 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al consiglio per gli scambi di servizi dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto concerne l'accettazione di preferenze notificate dai membri dell'OMC riguardo a servizi e fornitori di servizi di paesi meno sviluppati diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 356 final.

All.: COM(2015) 356 final



Bruxelles, 23.7.2015
COM(2015) 356 final

2015/0156 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al consiglio per gli scambi di servizi dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto concerne l'accettazione di preferenze notificate dai membri dell'OMC riguardo a servizi e fornitori di servizi di paesi meno sviluppati diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La proposta di decisione del Consiglio è il primo passo dell'attuazione della **deroga dell'OMC nel settore dei servizi per i paesi meno sviluppati** (PMS). La deroga nel settore dei servizi¹ consente ai membri dell'OMC di concedere ai PMS preferenze unilaterali nel settore dei servizi e richiede l'accettazione da parte del consiglio per gli scambi di servizi (Council for Trade in Services, CTS) delle preferenze concesse in relazione a misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS (accesso al mercato). La proposta di **decisione del Consiglio** definisce la posizione che la Commissione deve adottare a nome dell'Unione in sede di CTS.

La proposta di decisione del Consiglio **non fa riferimento ad alcun trattamento che l'UE stessa concederà ai PMS**, che sarebbe il passo successivo per l'attuazione della deroga. Il trattamento previsto, che sarà comunicato al CTS e concesso ai PMS, è attualmente in fase di elaborazione sulla base di un approccio oggetto di consultazione con gli Stati membri e segnalato ai membri dell'OMC in occasione di una riunione ad alto livello del CTS il 5 febbraio 2015.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore e con altre politiche dell'Unione**

In occasione della nona conferenza ministeriale dell'OMC, svoltasi a Bali, l'Unione europea si è associata al consenso sull'adozione di una deroga nel settore dei servizi per i PMS. L'UE è determinata a contribuire al successo della decima conferenza ministeriale dell'OMC, che si terrà a Nairobi nel dicembre 2015, e a far avanzare i negoziati del ciclo di Doha per lo sviluppo e l'attuazione del pacchetto definitivo di Bali, compresi gli elementi relativi ai PMS. La proposta di decisione del Consiglio fa parte del processo di attuazione del pacchetto di Bali.

Sostenendo il progresso economico dei PMS, l'accettazione delle preferenze notificate da altri membri dell'OMC contribuirà al conseguimento degli obiettivi del trattato, secondo cui l'UE deve contribuire allo sviluppo armonioso del commercio mondiale e definire e intraprendere politiche comuni volte a promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo². L'accettazione favorirà inoltre la conclusione di una parte dei negoziati sui servizi dell'agenda di Doha per lo sviluppo.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Le basi giuridiche della proposta di decisione del Consiglio sono gli articoli 91 e 100 e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

¹ Le deroghe sono autorizzazioni concesse dal Consiglio generale/dalla conferenza ministeriale dell'OMC che consentono un'esenzione temporanea da taluni obblighi dell'OMC altrimenti applicabili.

² Articolo 205 e 206 del TFUE e articolo 21 del TUE.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE quando un organismo istituito da un accordo internazionale deve adottare un atto che produce effetti giuridici, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione o dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione. L'accettazione delle preferenze notificate da altri membri dell'OMC rientra in questa disposizione, poiché la decisione è adottata da un organismo istituito da un accordo internazionale (il CTS) che incide sui diritti e sugli obblighi dell'UE.

Le preferenze previste si riferiscono a obblighi derivanti dal GATS e possono riguardare tutti i settori dei servizi, compresi i servizi di trasporto. La proposta di decisione rientra pertanto nell'ambito di applicazione degli articoli 91 e 100 e dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

4. ALTRI ELEMENTI

- **Piani di attuazione e disposizioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione**

L'approvazione del trattamento preferenziale concesso ai PMS da altri membri dell'OMC non dà luogo ad alcun processo di attuazione nell'UE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al consiglio per gli scambi di servizi dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto concerne l'accettazione di preferenze notificate dai membri dell'OMC riguardo a servizi e fornitori di servizi di paesi meno sviluppati diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91 e 100 e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo IX dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) stabilisce le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C di tale accordo e ai rispettivi allegati.
- (2) È stata presentata una richiesta di deroga al fine di consentire ai membri dell'OMC di concedere un trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi membri meno sviluppati senza concedere lo stesso trattamento ai servizi e ai fornitori di servizi analoghi di tutti gli altri membri dell'OMC, derogando eccezionalmente all'obbligo a norma dell'articolo II, paragrafo 1, dell'accordo generale sugli scambi di servizi (General Agreement on Trade in Services, GATS). Il Consiglio ha adottato la posizione dell'Unione a sostegno della deroga con la decisione del Consiglio del 14 dicembre 2011 (2012/8/UE).
- (3) La decisione ministeriale dell'OMC del 17 dicembre 2011, che autorizza i membri dell'OMC a concedere tale trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi membri meno sviluppati per un periodo di 15 anni, stabilisce ai paragrafi 1 e 2 che i membri che accordino un trattamento preferenziale in virtù di tale deroga devono trasmettere una notifica al consiglio per gli scambi di servizi (CTS) e che un trattamento preferenziale per quanto riguarda l'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS è soggetto all'approvazione del CTS conformemente alle sue procedure.
- (4) Il requisito di approvazione da parte del CTS in relazione a tali misure è stato ribadito al paragrafo 1.3 della decisione ministeriale dell'OMC del 7 dicembre 2013.

- (5) L'accettazione delle preferenze concesse da altri membri dell'OMC ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi membri meno sviluppati è nell'interesse degli obiettivi di sviluppo dell'Unione europea e favorisce la conclusione di una parte dei negoziati sui servizi dell'agenda di Doha per lo sviluppo.
- (6) È pertanto opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede di CTS ai fini dell'approvazione del trattamento preferenziale concesso dai membri dell'OMC per quanto riguarda misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione in seno al consiglio per gli scambi di servizi dell'OMC consiste nel sostenere l'approvazione del trattamento preferenziale concesso dai membri dell'OMC ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati per quanto riguarda l'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS (accesso al mercato) in conformità alla decisione ministeriale dell'OMC del 7 dicembre 2013 (WT/L/918).

Tale posizione è espressa dalla Commissione europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente
[...]